

9.3.2017

A8-0251/ 001-106

EMENDAMENTI 001-106

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

Vicky Ford

A8-0251/2016

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Proposta di direttiva (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.

abrogato

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *La gestione e lo scambio di informazioni a norma della presente direttiva sono soggetti al rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.*

^{1 bis} *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) *Occorre tenere conto del fatto che il terrorismo e i reati gravi non si contrastano efficacemente frapponendo inutili ostacoli a cacciatori e sportivi che rispettano la legge.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Alcuni aspetti **della** direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati.

(3) Alcuni aspetti **derivanti dalla** direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati, **in modo appropriato, al fine di contrastare il traffico di armi da fuoco a scopi criminali o terroristici e al fine di promuovere**

un'applicazione armonizzata delle norme applicabili da parte degli Stati membri, onde garantire il buon funzionamento del mercato unico nonché un elevato livello di sicurezza in tutta l'Unione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È opportuno chiarire la definizione del termine "arma da fuoco" e migliorare il controllo dei componenti essenziali, includendo nella definizione qualsiasi oggetto portatile che condivida un componente essenziale con un'arma da fuoco. Un componente essenziale contenuto in un siffatto dispositivo dovrebbe essere considerato idoneo a essere utilizzato in un'arma da fuoco quando il componente essenziale in questione può essere trasferito da tale dispositivo all'arma da fuoco senza una modifica sostanziale.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Le forze di difesa nazionale di uno Stato membro, quali definite dalla legislazione nazionale, possono includere, oltre all'esercito, unità quali la guardia nazionale, i riservisti e le forze di difesa volontarie che partecipano ai sistemi di difesa nazionale sotto il comando delle forze di difesa nazionale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Alcune persone hanno un legittimo interesse ad accedere alle armi da fuoco rientranti nella categoria A, a condizione che le deroghe siano concesse in casi eccezionali e debitamente motivati. Tali persone possono includere, in particolare, gli armaioli, i centri di prova, gli esperti certificati, i produttori, gli esperti forensi e, in determinati casi, le persone che partecipano a una produzione cinematografica.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare privati ad acquisire e detenere armi da fuoco proibite e loro parti essenziali a fini di difesa nazionale, come nel contesto dell'addestramento militare volontario previsto ai sensi del diritto degli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

(4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare i musei e i collezionisti riconosciuti ad acquistare e a detenere armi da fuoco e munizioni proibite, se necessario per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio, a condizione che dimostrino, prima che sia loro concessa l'autorizzazione, di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la sicurezza o

l'ordine pubblico, compresa la custodia in condizioni di sicurezza. Tale autorizzazione dovrebbe tenere conto e riflettere la situazione specifica, compresa la natura della raccolta e la sua finalità.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) *Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.*

Emendamento

(5) I collezionisti *hanno gli stessi diritti degli altri utilizzatori oggetto della direttiva 91/477/CE e pertanto dovrebbero rientrare nel suo campo di applicazione.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto dalla presente direttiva.

Emendamento

(6) Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto dalla presente direttiva *ed essere soggetti agli stessi obblighi degli armaioli in tutti gli aspetti pertinenti.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *La presente direttiva dovrebbe precisare che le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la sostanziale modifica o la conversione di un'arma da fuoco, come l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, che determini un cambiamento di categoria o di sottocategoria, nonché la modifica o la*

conversione di componenti essenziali di armi da fuoco e di munizioni. Pertanto, solo gli armaioli autorizzati dovrebbero poter svolgere tali attività. La ricarica manuale e la ricarica di munizioni da componenti di munizioni ad uso privato non dovrebbero essere ritenute una modifica sostanziale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Come nel caso del meccanismo di segnalazione di operazioni sospette di cui al regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, un'operazione per l'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti di innesco attivo dovrebbe essere considerata sospetta se, per esempio, riguarda quantità inusuali per l'uso privato ipotizzato, o se l'acquirente sembra avere scarsa dimestichezza con le munizioni o se è restio a esibire un documento d'identità. Quando l'armaiolo o l'intermediario non possono verificare l'identità dell'acquirente, il pagamento totale in contanti per l'acquisizione di armi da fuoco dovrebbe essere proibito.

^{1 bis} *Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).*

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

abrogato

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco dovrebbero essere permesse soltanto a persone che abbiano un motivo valido. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco per, ad esempio, la caccia, il tiro sportivo, le associazioni folcloristiche e tradizionali, gli organismi culturali e storici, le attività scientifiche, tecniche, di sperimentazione e rievocazione di eventi storici, la produzione cinematografica o gli studi storici, costituiscono un valido motivo.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) *Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di un sistema efficace per il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. Tale sistema, che può essere continuo o non continuo, dovrebbe essere basato su una valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti al momento del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione, ovvero su un sistema alternativo efficace di controllo continuo che tenga conto dei rischi in questione e di qualsiasi elemento pertinente, proveniente ad esempio dal personale medico, che indichi che le condizioni richieste per autorizzare la detenzione non sono più soddisfatte.*

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) *Le armi da fuoco e munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a un controllo immediato. I criteri per la custodia e il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della natura delle armi da fuoco interessate.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Al fine di **garantire** la tracciabilità delle armi da fuoco **disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali.**

(8) Al fine di **migliorare** la tracciabilità delle armi da fuoco **e dei componenti essenziali nonché di agevolare la loro libera circolazione, le armi da fuoco assemblate e tutti i loro componenti**

essenziali venduti separatamente dovrebbero essere provvisti di marcatura inamovibile nel momento in cui sono fabbricati o immediatamente dopo la loro importazione nell'Unione. I requisiti di tracciabilità non dovrebbero essere applicati alle armi da fuoco che sono state disattivate in conformità della presente direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) È opportuno migliorare l'attuazione e il riconoscimento in tutti gli Stati membri della carta europea d'arma da fuoco quale principale documento di cui necessitano i cacciatori e gli sportivi provvedendo a che gli Stati membri non subordinino il rilascio, il rinnovo e l'accettazione della carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti superiori alle spese amministrative o a costi altrimenti ingiustificati ovvero a ulteriori procedure amministrative.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di *evitare* che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.

(10) Al fine di *impedire* che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. *Dette norme dovrebbero applicarsi esclusivamente alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali venduti separatamente che sono immessi sul mercato a decorrere dalla data entro cui gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e*

amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni essenziali della presente direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione.

Emendamento

(11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco **e ai loro componenti essenziali** dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione **o disattivazione. L'accesso a tali dati e a tutti i dati personali connessi dovrebbe essere limitato alle autorità competenti. L'obbligo di continuare a registrare le armi da fuoco e i componenti essenziali dopo la disattivazione dovrebbe applicarsi solo alle armi da fuoco e ai componenti essenziali già registrati e alle persone che li detengono al momento della disattivazione. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai successivi trasferimenti di tali armi da fuoco disattivate o loro componenti essenziali o alle armi da fuoco e ai componenti essenziali che, conformemente alle norme nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, sono stati cancellati dal registro dopo la loro disattivazione.**

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La **vendita** di armi da fuoco e **loro componenti** mediante canali di comunicazione a distanza **può rappresentare una grave minaccia per la**

Emendamento

(12) La **commercializzazione** di armi da fuoco, **di componenti essenziali e di munizioni su Internet o** mediante **altri** canali di comunicazione a distanza, **ad**

sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno *limitare ad armaioli ed intermediari la vendita* di armi e *componenti* mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.

esempio cataloghi di aste online o annunci pubblicati, e l'organizzazione di una vendita o altra operazione, ad esempio per telefono o per e-mail, dovrebbero essere possibili, se autorizzate dal diritto nazionale, purché sia possibile procedere alla verifica dell'identità e del diritto di effettuare questo tipo di operazione. Risulta pertanto opportuno *assicurare che le condizioni per l'acquisto di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni* mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet, *siano tali da consentire la verifica, al più tardi al momento della consegna, almeno dell'identità dell'acquirente e, ove richiesto, della loro autorizzazione ad acquisire un'arma da fuoco, da parte dell'armaiolo o dell'intermediario o di un'autorità pubblica o un suo rappresentante.*

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le attività degli armaioli e degli intermediari autorizzati, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, dovrebbero comprendere l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'esposizione, l'assemblaggio, la modifica, la conversione, la manutenzione, la custodia, il trasporto, la spedizione, la distribuzione, la consegna, lo scambio o la locazione di un'arma da fuoco o di un suo componente essenziale. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero vendere, trasferire o consegnare un'arma da fuoco e i suoi componenti essenziali solo a persone che possiedono un'adeguata autorizzazione o licenza, tenere registri delle vendite e informare le autorità competenti degli Stati membri di qualsiasi vendita, trasferimento o consegna.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rischio che armi a salve siano **convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva.** È opportuno adottare specifiche tecniche **relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche**, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento

(13) **Inoltre, per evitare** il rischio che armi a salve siano **fabbricate in modo che possano essere** convertite **in** armi da fuoco **a tutti gli effetti**, è opportuno adottare specifiche tecniche in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione **può** essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Emendamento

(14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri **e la tracciabilità delle armi da fuoco, potrebbero essere utilizzati vari meccanismi esistenti, singoli punti di contatto o nuovi sistemi di scambio, a seconda della natura dell'informazione che deve essere scambiata.** La Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri **e consentire l'accesso obbligatorio da parte degli Stati membri.** La valutazione della Commissione **dovrebbe** essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni. **Oltre alla necessità di tenere traccia delle armi da**

fuoco, tale sistema di scambio d'informazioni dovrebbe garantire la tracciabilità delle armi da fuoco sequestrate dalle autorità, consegnate alle autorità competenti o confiscate dagli Stati membri, assicurando in questo modo che il loro percorso sia verificato fino all'eventuale distruzione, successivo utilizzo o reimmissione sul mercato.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

(-a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Inoltre, è considerato un'arma da fuoco qualsiasi dispositivo portatile che contiene un componente essenziale che può essere utilizzato in un'arma da fuoco."

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 bis

Testo in vigore

Emendamento

(-a bis) abrogato.

Il paragrafo 1 bis è

1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per "parte" qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello *o* tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, ***nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco*** che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, ***comprese sia la parte superiore sia quella inferiore, se del caso***, il carrello, ***il*** tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 sexies

Testo della Commissione

1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro *parti* e munizioni.

Emendamento

1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, ***o qualsiasi agente o rappresentante di tale persona***, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita, ***nel noleggio, nella concessione in leasing*** o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro ***o*** da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo ***o nell'importazione in uno Stato membro da un paese terzo*** di armi da fuoco completamente assemblate, loro ***componenti essenziali*** e munizioni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 septies

Testo della Commissione

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi *portatili* con alloggiamento del caricatore *e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche.*

Emendamento

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi con alloggiamento del caricatore *che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche e che non possono essere convertiti per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.*

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 octies

Testo della Commissione

1 octies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive.

Emendamento

1 octies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate, *ad esempio*, in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, *rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi.*

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies

1 nonies. Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

abrogato

Motivazione

Qualsiasi oggetto che abbia l'apparenza fisica di un'arma da fuoco e che possa essere convertito in un'arma da fuoco è coperto dall'articolo 1 della direttiva, ulteriormente rafforzato con l'inclusione di qualsiasi oggetto che contiene un componente essenziale (emendamento 23). Gli oggetti che non possono essere convertiti in armi da fuoco non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 decies

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere **tutte le parti** essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere **tutti i componenti** essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione, **in conformità dell'articolo 10 ter**.

In caso di armi da fuoco di rarità o valore storico riconosciuti, gli Stati membri possono decidere che, ai fini della disattivazione, le armi che possiedono tale valore possono essere disattivate mediante la rimozione di uno o più componenti essenziali dell'arma, rendendola impossibile da utilizzare. In caso di

applicazione di tale procedura, i componenti essenziali rimossi sono affidati in custodia alle autorità competenti dello Stato membro.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 decies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente:

"1 decies bis. Ai fini della presente direttiva, per "museo" si intende un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio e riconosciuta come tale da uno Stato membro."

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 decies ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente:

"1 decies ter. Ai fini della presente direttiva, per "collezionista" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa della raccolta e della conservazione delle armi da fuoco o munizioni a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio e riconosciuta come tale da uno Stato membro."

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto i

Testo della Commissione

i) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, **riparazione** o **trasformazione** di armi da fuoco;

Emendamento

i) fabbricazione, **comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione**, commercio, scambio, locazione o **riparazione** di armi da fuoco;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto ii

Testo della Commissione

ii) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, **riparazione** o **trasformazione** di **parti** di armi da fuoco;

Emendamento

ii) fabbricazione, **comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione**, commercio, scambio, locazione o **riparazione** di **componenti essenziali** di armi da fuoco;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto iii

Testo della Commissione

iii) fabbricazione, **commercio, scambio** o trasformazione di munizioni.

Emendamento

iii) fabbricazione, **diversa dalla ricarica manuale e dalla ricarica di munizioni ad uso privato, comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione, commercio o scambio** di

munizioni.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione."

Emendamento

(d ter) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo ***o a un intermediario*** all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione. ***Se l'indirizzo di una persona non figura sul suo passaporto o sulla sua carta d'identità, il paese di residenza è determinato sulla base di una qualsiasi altra attestazione ufficiale di residenza riconosciuta dallo Stato membro in questione.***"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31991L0477>)

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro

Emendamento

(1 bis) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo, ***né di disposizioni nazionali più***

sportivo."

rigorose sulle vendite illegali di armi da fuoco."

Motivazione

La presente direttiva deve aumentare la tracciabilità transfrontaliera e la trasparenza in materia di detenzione e vendita di armi nonché consentire l'adozione di misure attive per la lotta contro il traffico illegale di armi.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze **armate**, della polizia, **delle** autorità pubbliche. **Essa** non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze **di difesa nazionale**, della polizia **e di altre** autorità pubbliche. **Il termine "forze di difesa nazionale" comprende tutte le unità, inclusi i riservisti, e le forze di difesa volontarie nel quadro dei sistemi di difesa nazionale sotto il comando di tali forze di difesa nazionale, inclusi l'esercito e i sistemi di sicurezza pubblica interna. La presente direttiva** non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o **le loro parti immerse sul mercato** siano **state provviste** di marcatura e **registrate** in conformità della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, **al momento dell'immissione sul mercato**, le armi da fuoco **assemblate** o **i loro componenti essenziali venduti separatamente** siano **stati provvisti** di marcatura e **registrati in conformità della presente direttiva, oppure siano stati**

disattivati nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter e registrati in conformità della presente direttiva. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità della presente direttiva, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o *al momento dell'importazione* nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata *e ogni componente essenziale venduto separatamente*, gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco *e di ogni componente essenziale destinato a essere venduto separatamente, o immediatamente dopo l'importazione* nell'Unione *dell'arma da fuoco o componente in questione, che essi siano contrassegnati da* una marcatura *chiara, permanente e* unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore *e non si applica alle armi da fuoco o ai componenti essenziali considerati oggetti d'antiquariato ai sensi della normativa nazionale o destinati a soggetti provvisti di autorizzazione in conformità dell'articolo 6, primo o secondo comma, purché questi siano dotati delle marcature originali che ne consentono la piena tracciabilità. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per poter essere provvisto di una marcatura contenente tutte queste informazioni, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un*

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo *che risultino* il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 3

codice alfanumerico o digitale. Tale obbligo non si applica alle armi da fuoco o ai componenti essenziali venduti separatamente fabbricati prima ... [della data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

In caso di arma da fuoco assemblata, la marcatura deve essere apposta sul fusto o sulla carcassa dell'arma da fuoco.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo *da indicare* il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. *A tal fine, gli Stati membri decidono di applicare le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.*

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento. *Le armi da fuoco classificate nella categoria A devono essere state preventivamente disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter, o convertite in modo permanente in armi semiautomatiche conformemente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter bis, salvo nel caso dei trasferimenti effettuati a soggetti provvisti di autorizzazioni in conformità dell'articolo 6, primo o secondo comma.*

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **prescrivono che** l'esercizio dell'attività di **armaiolo o di intermediario** sul proprio territorio **sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla** verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento

3. Gli Stati membri **regolamentano** l'esercizio dell'attività di **armaioli o intermediari** sul proprio territorio, **subordinandolo alle seguenti misure:**

(a) registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;

(b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli;

(c) verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario interessato, nonché un controllo della trasparenza dell'attività commerciale. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e **dell'acquirente o del** detentore dell'arma da fuoco. **I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne**

Emendamento

Tale archivio registra **tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione. Queste informazioni includono**, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie **come pure qualsiasi trasformazione o modifica apportate**

certifichino la distruzione.

all'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificata e la relativa data, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e di ciascun acquirente o detentore dell'arma da fuoco, comprese le date dell'acquisizione e, ove applicabile, della fine della detenzione o del trasferimento a un'altra persona, a meno che tale trasferimento non riguardi un'arma da fuoco che è stata registrata come disattivata. I dati aggiornati relativi a ciascuna arma da fuoco e al relativo detentore sono accessibili a tutte le autorità autorizzate. Tutti i dati relativi a un'arma da fuoco sono conservati in un formato consultabile elettronicamente per un periodo indeterminato.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Ogni Stato membro garantisce che *i registri degli* armaioli e *degli* intermediari stabiliti nel suo territorio *siano collegati all'archivio computerizzato delle* armi da fuoco.

Emendamento

Ogni Stato membro garantisce che *gli* armaioli e *gli* intermediari stabiliti nel suo territorio *segnalino all'autorità nazionale competente le operazioni riguardanti le* armi da fuoco *o i loro componenti essenziali entro un termine non superiore a 10 giorni.*

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

"Nessun armaiolo, intermediario o altro soggetto è autorizzato a vendere o comunque commerciare, cedere o trasferire a qualsiasi titolo armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni, sulla base di una un'autorizzazione o licenza rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri in cui esso è stabilito, a una persona che non sia in possesso di un'autorizzazione o licenza per l'acquisizione e la detenzione dell'arma da fuoco, del componente essenziale o delle munizioni in questione."

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 ter

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

abrogato

"Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema può comportare una o più delle seguenti misure:

(a) registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;

(b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario.

Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa."

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) *È inserito il seguente articolo:*

"Articolo 4 ter bis

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accorciamento di un'arma da fuoco lunga mediante modifica di uno o più dei suoi componenti essenziali in modo da renderla un'arma da fuoco corta sia considerato come fabbricazione e sia quindi illecito a meno che non sia effettuato da un armaiolo autorizzato."

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri **autorizzano ad** acquisire e detenere armi da fuoco soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri **consentono di** acquisire e detenere armi da fuoco soltanto **alle** persone che abbiano un motivo valido e che:

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per **l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e** la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni

sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, **e che tale adulto si assuma la responsabilità della custodia conformemente all'articolo 5 bis; e**

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse **o per gli altri**, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso dell'acquisizione di armi da fuoco o munizioni per via successoria, l'acquirente è tenuto a informare immediatamente l'autorità competente del suo Stato membro. In assenza di un motivo valido dimostrabile, le armi da fuoco e le munizioni soggette ad autorizzazione sono rese inutilizzabili mediante disattivazione conformemente alla presente direttiva, oppure sono vendute o consegnate a una persona fisica o giuridica autorizzata.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono limitare il numero delle armi da fuoco detenute dai collezionisti per tutte le categorie elencate nell'allegato I. Tale restrizione non si applica nel caso in cui le armi da fuoco in questione siano state disattivate in conformità della presente direttiva.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Il collezionismo può costituire un motivo valido per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di collezionisti che abbiano almeno 18 anni e che non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stessi o per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri ***prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le***

Gli Stati membri ***istituiscono un sistema di monitoraggio per l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, su base continua o non continua, che preveda tra***

condizioni in base a cui erano state *rilasciate* non sussistano più.

L'altro la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti conformemente alla legislazione nazionale, e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui l'acquisizione o la detenzione erano state autorizzate non sussistano più.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Purché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti sia effettuata seguendo la procedura corretta, la persona incaricata della valutazione non ha alcuna responsabilità in merito alle azioni di una persona sottoposta a tale valutazione.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione *della stessa* arma nel proprio territorio.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma *da fuoco* acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione *dello stesso tipo di* arma *da fuoco* nel proprio territorio.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente durante la loro custodia. In questo caso "sorveglianza" significa che la persona che detiene l'arma da fuoco o la munizione ne ha il controllo durante il trasporto e l'utilizzo. Il livello di controllo in relazione alle modalità di custodia è commisurato alla categoria di arma da fuoco in questione.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni rientranti nelle categorie A, B, C e D di cui all'allegato I mediante comunicazione a distanza, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(), l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco, suoi componenti essenziali o sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da parte di:*

(a) un armaiolo o intermediario

autorizzati; o

(b) un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

** Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 304 del 22.11.2011, pag. 64).*

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Emendamento

*Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere **o disattivare** le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate. **In casi eccezionali e debitamente motivati, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico o la difesa nazionale.***

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono *autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere* armi da fuoco della categoria A *acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.*

Emendamento

Gli Stati membri possono *decidere di concedere autorizzazioni a musei e collezionisti per le armi da fuoco e le munizioni della categoria A purché il museo o il collezionista in questione dimostri alle autorità nazionali competenti di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico e purché l'arma da fuoco o le armi da fuoco interessate siano custodite con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato alle stesse.*

Gli Stati membri istituiscono un registro di tutti i musei e i collezionisti autorizzati. Tali musei e collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte le armi da fuoco della categoria A da essi detenute, e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali musei e collezionisti autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.*

Emendamento

abrogato

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -7 (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b

Testo in vigore

"(b) la verifica *periodica* che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e"

Emendamento

(-7) All'articolo 7 il paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal seguente:

"(b) la verifica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento

La durata massima di un'autorizzazione non è superiore a cinque anni, ***a meno che gli Stati membri non abbiano attuato un sistema di monitoraggio continuo a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.*** L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo in vigore

"2. I venditori, gli armaioli o i privati

Emendamento

(7 bis) All'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I venditori, gli armaioli, ***gli***

informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.

intermediari o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=IT>)

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 10

Testo in vigore

"Articolo 10

Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate."

Emendamento

(7 ter) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Le norme relative all'acquisizione delle munizioni e alla detenzione delle munizioni che contengono un solo proiettile sono identiche a quelle previste per le armi da fuoco alle quali sono destinate. L'acquisizione di munizioni è consentita solo alle persone cui è permesso detenere un'arma da fuoco della rispettiva categoria o cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, secondo comma.

Gli intermediari e gli armaioli possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tale transazione o il tentativo di transazione alle autorità competenti. Gli intermediari

e gli armaioli non sono autorizzati a portare a termine una transazione relativa all'acquisizione di un'arma da fuoco se non sono in grado di verificare l'identità dell'acquirente nell'archivio istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, e se è previsto il pagamento integrale in contanti."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione ***nonché le armi da saluto e acustiche*** non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento

La Commissione adotta ***atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo*** specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco. ***La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il ... [inserire la data].***

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – comma 3

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

Emendamento

abrogato

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – comma 1

Testo della Commissione

*Gli Stati membri **adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.***

Emendamento

1. Gli Stati membri *garantiscono che la disattivazione delle armi da fuoco sia effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III.*

La presente disposizione non si applica alle armi da fuoco disattivate prima dell'8 aprile 2016, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato.

La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità della legislazione nazionale.

Gli Stati membri designano un'autorità competente ("organismo di verifica") per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco in questione sia stata effettuata

conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III.

Qualora la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III, l'organismo di verifica provvede a:

(a) apporre una marcatura unica comune su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco; e

(b) rilasciare un certificato di disattivazione al proprietario dell'arma da fuoco.

Se l'arma da fuoco è registrata nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la sua disattivazione è inserita tra i dati ad essa relativi.

Gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure per la disattivazione delle armi da fuoco nel loro territorio, che vanno oltre le specifiche tecniche di cui all'allegato III.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis per modificare l'allegato III nell'ottica di aggiornarlo, tenendo conto, se necessario, di qualsiasi ulteriore misura introdotta dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, settimo comma.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono modelli per la marcatura unica comune e il modello di certificato per le armi da fuoco disattivate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.*

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, identifica quali norme e tecniche di disattivazione nazionali applicate dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2016 abbiano garantito che le armi da fuoco fossero rese definitivamente inutilizzabili e inservibili e riconosce le disattivazioni certificate effettuate in conformità delle medesime norme e tecniche di disattivazione.*

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *È inserito il seguente articolo:*

"Articolo 10 ter bis

1. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi da fuoco automatiche convertite in armi da fuoco semiautomatiche dopo il ... [data di entrata in vigore della presente direttiva di*

modifica] non possano essere nuovamente convertite in armi da fuoco automatiche.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche tecniche per garantire che le armi da fuoco semiautomatiche convertite da armi da fuoco originariamente automatiche non possano essere nuovamente convertite in armi da fuoco automatiche. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il ... [31 dicembre 2017]."

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1 Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita *per corrispondenza*."

Emendamento

(8 ter) All'articolo 11 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita *mediante comunicazione a distanza*."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

(8 quater) All'articolo 11, paragrafo 2, il

secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli."

"Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli *o intermediari*."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

"3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri."

Emendamento

(8 quinquies) All'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli *o agli intermediari* il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo *o un intermediario* stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

"Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente."

Emendamento

(8 sexies) All'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Prima della data del trasferimento, gli armaioli **o gli intermediari** comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli **o dagli intermediari** e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli **o dagli intermediari** entro un termine che conceda tempo sufficiente."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 septies (nuovo)
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore

"Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3."

Emendamento

(8 septies) All'articolo 11, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli **e agli intermediari** in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 octies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

"2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figurì l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione."

Emendamento

(8 octies) *All'articolo 12, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie A, B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figurì l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0477>)

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 nonies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

"Gli Stati membri non possono subordinare ***l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.***"

Emendamento

(8 nonies) *All'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Gli Stati membri non possono subordinare:

(a) il rilascio o il rinnovo di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti superiori alle spese amministrative sostenute per il rilascio della carta; e

(b) l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco, direttamente o indirettamente, al pagamento di tasse o diritti o alla concessione di un'approvazione amministrativa."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 decies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco."

Emendamento

(8 decies) All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, **o mediante il riconoscimento reciproco dei dati inseriti nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4**, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643>)

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano** informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per **i trasferimenti** di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate **per i** motivi di **cui all'articolo 7**.

Emendamento

4. **Gli Stati membri garantiscono, entro ... [data], uno scambio efficiente di informazioni per via elettronica, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, direttamente o tramite sportelli unici,** sulle autorizzazioni rilasciate per **il trasferimento** di armi da fuoco verso un

altro Stato membro nonché *di* informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate *conformemente all'articolo 7, per motivi di sicurezza o relativi all'affidabilità della persona interessata, entro ... [data].*

Ogni Stato membro scambia, previa richiesta da parte di un altro Stato membro, le informazioni rilevanti per una valutazione degli eventuali precedenti penali delle persone che presentano la richiesta o che beneficiano delle deroghe in conformità dell'articolo 6 o alle quali sono state concesse autorizzazioni conformemente all'articolo 7. Tali informazioni si riferiscono a qualsiasi decisione corrispondente di un organismo giudiziario o di un'autorità pubblica competente, ove applicabile.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Alla* Commissione è conferito il *potere di adottare* atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis *riguardanti* le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse e rifiutate.

Emendamento

5. *La* Commissione *adotta* atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis *al fine di integrare la presente direttiva stabilendo* le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse o rifiutate *per il trasferimento di armi da fuoco verso un altro Stato membro. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il ... [inserire la data].*

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo **10 bis, paragrafo 2, dell'articolo 10 ter, paragrafo 2, dell'articolo 10 ter bis, paragrafo 2, o dell'articolo 13, paragrafo 5**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 16 bis

1. Gli Stati membri possono decidere di confermare le autorizzazioni per le

armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A e legalmente acquisite e registrate prima ... [data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] e di rinnovarle per il proprietario legale alla data in questione, fatte salve altre condizioni di cui alla presente direttiva, e possono altresì autorizzare l'acquisizione di tali armi da fuoco da parte di persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono autorizzare gli sportivi ad acquisire e detenere le armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A, fatte salve le seguenti condizioni:

(a) lo sportivo partecipa a gare di tiro organizzate da un'organizzazione di tiro sportivo ufficiale riconosciuta da uno Stato membro o da una federazione di tiro sportivo internazionale ufficialmente riconosciuta; e

(b) lo sportivo è membro di un club di tiro riconosciuto e pratica regolarmente il tiro sportivo da almeno 12 mesi.

Gli sportivi autorizzati ad acquisire e detenere le armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A possono far figurare tali armi da fuoco su una carta europea d'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2."

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare *per quanto riguarda* le categorie delle armi da fuoco

Emendamento

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, *incluso un controllo dell'adeguatezza delle relative disposizioni*, corredata all'occorrenza da

di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come **la** stampa 3D. La prima **relazione** è presentata **due** anni **dopo l'entrata** in vigore della presente direttiva.

proposte **concernenti**, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse **all'attuazione del sistema per la carta europea d'arma da fuoco, alla marcatura ed** alle nuove tecnologie come **gli effetti della** stampa 3D. La prima **di tali relazioni** è presentata **entro ... [due anni dalla data di entrata** in vigore della presente direttiva **di modifica]**.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Emendamento

Entro il ... [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4, **inclusa la possibilità di consentire a ciascuno Stato membro di accedere a tale sistema**. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 6

Testo della Commissione

6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;

Emendamento

6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche, **a meno che la Commissione non abbia adottato specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 10 ter bis, nel qual caso ciò non si applica alle armi da fuoco che sono state convertite in conformità dei requisiti**

stabiliti;

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Armi da fuoco semiautomatiche che sono state convertite in armi da fuoco automatiche;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

abrogato

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale e caricatori, con una o più delle seguenti caratteristiche:

(a) armi da fuoco lunghe (ossia armi da fuoco originariamente progettate per essere appoggiate alla spalla) la cui lunghezza può essere ridotta a meno di 60 cm, senza perdere la funzionalità, per mezzo di una cassa pieghevole o telescopica;

(b) armi da fuoco che consentono di

sparare più di 21 cartucce senza ricaricare, se un caricatore che può contenere più di 20 cartucce è parte dell'arma da fuoco o vi è inserito.

Al fine di acquisire un caricatore, occorre presentare, al momento dell'acquisizione, l'autorizzazione dell'arma da fuoco corrispondente."

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 8

Testo della Commissione

8. *Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione.*

Emendamento

8. *Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica.*

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 13 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

"6 bis. Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche."

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 13 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i ter) nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

"6 ter. Armi da fuoco semiautomatiche a percussione anulare di calibro 22 o inferiore."

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i quater (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i quater) nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

"6 quater. Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica."

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria C – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;

5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica;

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria C – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione. **abrogato**

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii bis (nuovo)
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria D

Testo in vigore

Emendamento

"Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia."

(iii bis) nella categoria D, il testo che segue il titolo è sostituito dal seguente:

"Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia, **comprese quelle che sono state convertite in armi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o munizioni pirotecniche o in armi da saluto o acustiche.**"

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera b (nuova)
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte III – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al primo comma è aggiunto il seguente punto:

"c bis) sono armi da fuoco disattivate, a condizione che la disattivazione sia stata eseguita:

(i) conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III; oppure

(ii) prima ... [della data di applicazione della presente direttiva di modifica] conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento di

esecuzione (UE) 2015/2403; oppure

(iii) prima dell'8 aprile 2016:

– conformemente a qualsiasi norma e tecnica nazionale di disattivazione applicata dagli Stati membri e stabilita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 ter; oppure

– conformemente alle norme e tecniche nazionali di disattivazione applicate dagli Stati membri, a condizione che l'arma da fuoco disattivata non sia trasferita in un altro Stato membro o immessa sul mercato; oppure

– conformemente a una procedura per il taglio di un'apertura, in modo che sia stata tagliata un'apertura larga almeno 4 mm lungo la parete della camera e lungo almeno il 50 % della lunghezza della canna, e che la canna sia stata fissata o saldata alla carcassa/fusto, e che la trasformazione per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile non sia possibile;"

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte III – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

sono concepiti per salvataggio, macellazione, pesca all'arpione **oppure sono destinati a** impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

Emendamento

(b) sono concepiti per **fungere da allarme, segnalazione**, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, per impieghi industriali e tecnici, **o concepiti unicamente per poter espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di aria compressa o altro gas non generato dall'azione di un propellente combusto, oppure sono concepiti come dispositivi "airsoft" o ad aria compressa di qualsiasi tipo in grado di espellere soltanto piccole pallottole di plastica con una potenza limitata**, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi

specifici e non possano essere trasformati in modo tale da renderli in grado di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combusto;

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato II – lettera f

Testo in vigore

"(f) le seguenti menzioni:

"il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma di categoria C o D per l'esercizio della caccia o con un'arma di categoria B, C o D per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio."

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie C o D è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

"Un viaggio in ... [Stato(i) interessato(i)] con l'arma ... [identificazione] è vietato."

"Un viaggio in ... [Stato(i) interessato(i)] con l'arma ... [identificazione] è soggetto

Emendamento

(14 bis) *All'allegato II, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

"(f) le seguenti menzioni:

"il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie A, B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma di categoria C o D per l'esercizio della caccia o con un'arma di categoria A, B, C o D per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio."

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie A, B, C o D è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

"Un viaggio in ... [Stato(i) interessato(i)] con l'arma ... [identificazione] è vietato."

"Un viaggio in ... [Stato(i) interessato(i)] con l'arma ... [identificazione] è soggetto

ad autorizzazione."

ad autorizzazione."

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato III (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È aggiunto il seguente allegato:
"Allegato III
<i>Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco</i> <i>Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:</i> <i>Tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco;</i> <i>Tabella II, che descrive le operazioni da effettuare per rendere ogni componente essenziale delle armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabile;</i> <i>Tabella III, che stabilisce quali operazioni di disattivazione devono essere effettuate per i vari tipi di armi da fuoco.</i>

TABELLA I: Elenco dei tipi di armi da fuoco	
TIPI DI ARMI DA FUOCO	
1	<i>Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche)</i>
2	<i>Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo)</i>
3	<i>Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)</i>
4	<i>Armi da fuoco a canna basculante (per esempio a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente/ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe)</i>
5	<i>Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)</i>
6	<i>Armi da fuoco lunghe semi-automatiche (a canna liscia o rigata)</i>
7	<i>Armi da fuoco (completamente) automatiche, ad esempio fucili d'assalto scelti, mitra, pistole completamente automatiche (non mitragliatrici che richiedono più di una persona per funzionare)</i>
8	<i>Armi da fuoco ad avancarica</i>

TABELLA II: Operazioni specifiche per componente

COMPONENTE	PROCEDIMENTO
1. CANNA	1.1 Se la canna è fissata al telaio (1), bloccarla con un perno in acciaio temprato (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm) che passi attraverso la camera e il telaio. Il perno deve essere saldato (2).
	1.2 Se la canna è libera (non fissata), tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della camera (larghezza > 1/2 calibro, al massimo 8 mm) e saldare in modo sicuro un perno o una barretta nella canna partendo dall'inizio della camera ($L \geq \frac{2}{3}$ della lunghezza della canna). Per armi a canna liscia, solo la camera necessita di essere bloccata in modo definitivo con un perno della stessa lunghezza della camera.
	1.3 Nel primo terzo della canna a partire dalla camera, praticare dei fori (di diametro pari ad almeno 2/3 del diametro dell'anima per le armi a canna liscia e all'intero diametro dell'anima per tutte le altre armi, uno dietro l'altro, 3 per le armi corte, 6 per le armi lunghe) oppure tagliare, dopo la camera, un'apertura a V (angolo $60 \pm 5^\circ$), che renda parzialmente aperta la canna, oppure tagliare, dopo la camera, un'apertura longitudinale (di larghezza pari a 8-10 mm \pm 0,5 mm e di lunghezza ≥ 52 mm) nella stessa posizione dei fori, oppure tagliare un'apertura longitudinale (di larghezza pari a 4-6 mm \pm 0,5 mm) dalla camera alla bocca, lasciando 5 mm alla bocca.
	1.4 Per le canne con rampa di alimentazione, rimuovere la rampa di alimentazione.
	1.5 Impedire la rimozione della canna dal telaio mediante perni di acciaio temprato o mediante saldatura.
	1.6. Fissare una barra nel cono di forzamento della canna ($L > \frac{2}{3}$ della lunghezza della canna). Saldare nel cono di forzamento. Fissare la canna (attraverso il cono di forzamento) al fusto e saldare. Trapanare un foro con un diametro interno di 2/3 nel primo terzo della canna dal cono di forzamento e saldare la barra alla canna attraverso il foro.
2. BLOCCO DI CULATTA, TESTA DELL'OTTURATORE	2.1. Rimuovere o accorciare il percussore.
	2.2. Limare il lato anteriore dell'otturatore con un angolo di almeno 45 gradi che occupi una superficie di oltre il 50 % della superficie della culatta.
	2.3. Saldare il foro del percussore.
3. TAMBURO	3.1. Eliminare tutte le pareti interne del tamburo per almeno 2/3 della sua lunghezza limando un anello con un diametro pari a metà del diametro del bossolo.

	<p>3.2. <i>Ove possibile, saldare per impedire la rimozione del tamburo dal telaio oppure adottare misure adeguate come la fissazione per rendere impossibile la rimozione.</i></p>
4. CARRELLO	4.1. <i>Limare o rimuovere più del 50 % della superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 90 gradi.</i>
	4.2. <i>Rimuovere o accorciare il percussore.</i>
	4.3. <i>Limare e saldare il foro del percussore.</i>
	4.4. <i>Eliminare almeno i 2/3 dei tenoni nel carrello.</i>
	4.5. <i>Se possibile, limare l'interno del bordo anteriore superiore della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo di 45 gradi.</i>
5. TELAIO (PISTOLE)	5.1. <i>Rimuovere la rampa di alimentazione.</i>
	5.2. <i>Eliminare almeno 2/3 delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.</i>
	5.3. <i>Saldare il dispositivo di blocco del carrello o ricorrere a misure appropriate se la saldatura non è possibile.</i>
	5.4. <i>Impedire lo smontaggio delle pistole con telaio in polimero mediante saldatura, l'incollatura o ricorrendo a misure appropriate se la saldatura o l'incollatura non sono possibili.</i>
6. SISTEMA AUTOMATICO	6.1. <i>Distruggere il pistone e il sistema di recupero del gas mediante taglio o saldatura.</i>
	6.2. <i>Rimuovere il blocco di culatta, sostituirlo con un pezzo di acciaio e saldare quest'ultimo, oppure ridurre il blocco di almeno il 50 % e rimuovere mediante taglio i tenoni di chiusura dalla testa dell'otturatore.</i>
	6.3. <i>Saldare il meccanismo del grilletto in un pezzo unico e, se possibile, saldarlo al telaio. Qualora non sia possibile saldare il meccanismo del grilletto al telaio, rimuoverlo e riempire lo spazio vuoto in modo adeguato (ad esempio incollandovi un pezzo che si incastri perfettamente o colandovi resina epossidica).</i>
7. AZIONE	7.1. <i>Limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 1 cm o al diametro della superficie della culatta.</i>
	7.2. <i>Rimuovere il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.</i>
8. CARICATORE (se del caso)	8.1. <i>Saldare il caricatore su diversi punti o utilizzare misure appropriate, a seconda del tipo di arma e di materiale, per impedirne la rimozione.</i>
	8.2. <i>In caso di assenza del serbatoio, mettere punti di saldatura nella sede del serbatoio oppure fissarvi una chiusura</i>

	<i>in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un serbatoio.</i>
	<i>8.3. Inserire un perno di acciaio temprato attraverso il serbatoio, la camera e il telaio. Fissare mediante saldatura.</i>
9. AVANCARICA	<i>9.1. Rimuovere o saldare il luminello, saldare il foro.</i>
10. SILENZIATORE	<i>10.1. Impedire la rimozione del silenziatore dalla canna usando un perno di acciaio temprato o saldarlo qualora il silenziatore faccia parte dell'arma.</i>
	<i>10.2. Rimuovere tutte le parti interne e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare due fori con un trapano nell'astuccio (5 mm di diametro) vicino al punto in cui il silenziatore si attacca alla canna.</i>
Durezza degli inserti	Perno o barretta di acciaio temprato

TABELLA III: Operazioni specifiche per componenti essenziali di ciascun tipo di arma da fuoco								
TIPO	1	2	3	4	5	6	7	8
PROCEDIMENTO	<i>Pistole (eccetto quelle automatiche)</i>	<i>Rivoltella</i>	<i>Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)</i>	<i>Armi da fuoco a canna basculante (a canna liscia, a canna rigata, combinate)</i>	<i>Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)</i>	<i>Armi da fuoco lunghe semi-automatiche (a canna liscia o rigata)</i>	<i>Armi da fuoco automatiche: fucili d'assalto, pistole mitragliatrici</i>	<i>Armi da fuoco ad avancarica</i>
1.1			X		X	X	X	
1.2 e 1.3	X		X	X	X	X	X	X
1.4	X					X	X	
1.5								
1.6		X						
2.1			X		X	X	X	
2.2			X		X	X	X	
2.3			X		X	X	X	
3.1		X						
3.2		X						
4.1	X						X (per pistole automatiche)	

4.2	X						X (per pistole automatiche)	
4.3	X						X (per pistole automatiche)	
4.4	X						X (per pistole automatiche)	
4.5	X					X	X (per pistole automatiche)	
5.1	X						X (per pistole automatiche)	
5.2	X						X (per pistole automatiche)	
5.3	X						X (per pistole automatiche)	
5.4	X (telaio in polimero)						X (per pistole automatiche)	
6.1						X	X	
6.2						X	X	
6.3							X	
6.4							X	
7.1				X				
7.2		X		X				
8.1 o 8.2	X				X	X	X	
8.3					X (serbatoio tubolare)	X (serbatoio tubolare)		
9.1		X						X
10.1	X		X		X	X	X	

10.2	X		X	X	X	X	X	
------	---	--	---	---	---	---	---	--

(¹) *Canna fissata al telaio tramite viti o morsetti o in altro modo.*

(²) *La saldatura è un processo di fabbricazione o di scultura in cui vengono uniti materiali, solitamente metallici o termoplastici, grazie alla fusione.*

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [3 mesi dalla *pubblicazione nella GU*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali *disposizioni*.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**12** mesi dalla *data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali *misure*.